



Civile.it

Relazione della Corte Costituzionale per l'anno 2009

di Spataro

Il ponderoso pdf di oltre 300 pagine: le sentenze emblematiche e l'indice del rapporto completo del 2010-02-25 su Civile.it, oggi e' il 25.04.2024

Questo documento e' diviso in due parti.

[La prima consiste](#) nella sentenze che il Presidente considera emblematiche per il 2009.

[La seconda evidenzia](#) l'indice della relazione completa

Tutti i testi sono tratti direttamente dai pdf sopra linkati.

PRIMA PARTE: LE SENTENZE EMBLEMATICHE

"Con la sentenza n. 275, a garanzia della parita' delle lavoratrici donne, e' stata dichiarata l'illegittimita' della disposizione che soltanto a queste e non agli uomini imponeva il compimento di determinate formalita' per il proseguimento dell'attivit  lavorativa oltre una certa eta'.

"Con la sentenza n. 151 e' stata dichiarata l'illegittimita' delle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita, che imponevano la creazione di un numero di embrioni non superiore a tre e non prevedevano che il trasferimento dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

"La sentenza n. 253 ha ribadito che il consenso informato costituisce principio fondamentale in tema di tutela alla salute.

"Nella sentenza n. 179 e' stato sottolineato che dei procedimenti in materia di potest  genitoriale sono parti necessarie non soltanto entrambi i genitori, ma anche i minori, secondo quanto si desume dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile (art. 336) con quelle della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77), entrambe dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, integrative della normativa nazionale.

"Nella sentenza n. 335 la Corte, nell'esaminare la normativa codicistica relativa al trattamento successorio dei figli naturali, ha ribadito che l'art. 30, terzo comma, Cost. consente che, nell'ipotesi in cui i figli naturali concorrano con i figli legittimi del comune genitore, ai primi possa essere attribuito un trattamento non quantitativamente, ma qualitativamente diverso, la cui congruita' puo', peraltro, essere valutata, caso per caso, dal giudice.

"Con la sentenza n. 214 e' stata dichiarata l'illegittimita' della disposizione che per una determinata ipotesi di rapporti di lavoro a termine stabiliva conseguenze diverse da quelle ordinarie in caso di carenza degli elementi legittimanti il termine.

"Nel procedimento disciplinare amministrativo e' stato garantito il diritto di difesa, con la sentenza n. 87.

"Con le sentenze n. 317 e n. 333 sono stati garantiti, rispettivamente, i diritti dell'imputato contumace e ignaro del processo per

essere stato difeso da un difensore di ufficio con il quale non aveva avuto alcun contatto, e dell'imputato contro il quale nel corso del dibattimento sono formulate nuove contestazioni, riconoscendogli il diritto a richiedere il giudizio abbreviato.

"La sentenza n. 238 ha definito i criteri per identificare la natura tributaria dei prelievi.

Con la sentenza n. 224 e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' della norma relativa al divieto per i magistrati ordinari, ancorche' fuori ruolo, di partecipare alla vita di partiti politici.

Con la sentenza n. 262 e' stata dichiarata l'illegittimita' delle norme prevedenti la sospensione dei processi penali a carico delle alte cariche dello Stato.

Con le sentenze n. 69, n. 106, l'ordinanza n. 222 e la sentenza n. 241, la Corte ha risolto conflitti tra poteri; con la prima, accogliendo il ricorso della commissione di vigilanza dei servizi televisivi contro la revoca di un componente della commissione disposta dal precedente governo;

con la seconda, respingendo i ricorsi proposti da autorita' giudiziarie contro provvedimenti che avevano apposto il segreto di Stato su atti concernenti il sequestro di un cittadino straniero e accogliendo alcuni dei ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri contro atti dell'autorita' giudiziaria, riguardanti lo stesso processo; con la terza, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della stessa commissione contro lo scioglimento della medesima disposto da organi parlamentari; con la quarta, bilanciando i poteri del Tribunale dei ministri e quelli della Commissione parlamentare di appartenenza attraverso la considerazione che, nella specie, per difetto di rituale informazione, non era stata data a quest'ultima la possibilita' di sollevare conflitto di attribuzioni.

Le sentenze n. 239 e n. 311 hanno proseguito e consolidato l'indirizzo inaugurato dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007 con riguardo al rilievo da attribuire nel nostro ordinamento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla relativa interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo.

Con le sentenze nn. 225, 232, 233, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 251, 254 la Corte si e' pronunciata sul riparto di competenze fra Stato, Regioni e Province autonome in materia 11 ambientale, esaminando numerosissime disposizioni del codice dell'ambiente, censurate da molte Regioni e dalle Province autonome.

La sentenza n. 159 ha stabilito il principio che la tutela delle lingue minoritarie e' assicurata soltanto nell'ambito dei comuni di insediamento.

In materia di reclutamento del personale dello Stato, delle Regioni e degli enti locali " in armonia con un orientamento giurisprudenziale di rigore gia' espresso, soprattutto a partire dal 2007, anche in riferimento al meccanismo del cosiddetto spoil system " con la sentenza n. 252 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni regionali dirette a disciplinare la dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti delle Giunte regionali in modo difforme dalla normativa statale, ispirata alla regola del pubblico concorso.

Queste sentenze " come risulta dai due volumi in cui il nostro ufficio stampa ha raccolto i commenti giornalistici che le riguardano " al pari di tutti i provvedimenti emessi nel corso del 2009, mentre testimoniano la vastita' e diversita' dei campi della vita sociale sui quali incide l'attivita' della Corte, hanno prodotto i piu' disparati giudizi, come e' giusto che sia. Tuttavia la Corte dal 1° gennaio 2009 e' cambiata soltanto per un componente. Chi volesse vedere nelle sentenze non dico un disegno, ma anche soltanto un orientamento coerente sul piano, alla Corte estraneo, della politica di questo o quel partito, di questo o quel movimento resterebbe deluso. L'orientamento, come e' doveroso, e' stato sempre quello del rispetto e dell'attuazione dei principi costituzionali.

Come e' noto, diventa sempre piu' rilevante il ruolo delle Corti sovranazionali, in particolare delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, nella progressiva, non facile ricerca dell'ampliamento di un omogeneo spazio unico europeo. Si e' tenuta, in primavera, la riunione a Lussemburgo dei Presidenti delle Corti costituzionali e delle Corti supreme europee e a Bucarest, in ottobre, del Circolo dei Presidenti delle Corti europee per la preparazione della riunione triennale delle Corti europee, l'ultima delle quali si e' svolta a Vilnius nel 2008, mentre la prossima si svolgera' appunto a Bucarest.

Dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, qualificate tra le decisioni storiche della Corte, e la prima ordinanza di rimessione alla Corte di Lussemburgo (ordinanza n. 103 del 2008) e' intervenuta la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia del 17 novembre 2009 (causa pregiudiziale 12 C-169/08) che ha ritenuto lesiva degli artt. 49 e 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, ora denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la normativa sarda istitutiva di tributi regionali gravanti solo sulle persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale al di fuori del territorio regionale.

SECONDA PARTE: L'INDICE

● Introduzione

● 1. Alcuni dati statistici	11
-----------------------------------	----

● 1.1. Il totale delle decisioni	11
● 1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promuovimento	17
● 1.3. La forma delle decisioni	22
● 1.4. La scelta del rito	27
● 1.5. I tempi delle decisioni e la trattazione delle pendenze	30
● 1.6. Rinvio	32
● 2. Il collegio giudicante	32
● Parte I	
● Profili processuali	
● Capitolo I	
● Il giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale	
● 1. Premessa	33
● 2. I giudici a quibus e la legittimazione a sollevare questioni di legittimit� costituzionale	33
● 3. Il nesso di pregiudizialit� tra giudizio a quo e giudizio di legittimit� costituzionale	34
● 4. L'ordinanza di rimessione	37
● 5. La riproposizione delle questioni	45
● 6. L'oggetto delle questioni di legittimit� costituzionale	45
● 7. Il parametro del giudizio	46
● 8. La questione di legittimit� costituzionale ed i poteri interpretativi dei giudici comuni	48
● 9. Il contraddittorio di fronte alla Corte	51
● 10. La trattazione congiunta e la riunione delle cause	53
● 11. Le decisioni della Corte	54
● 11.1. Le decisioni interlocutorie	54
● 11.2. Le decisioni processuali	54
● 11.3. Le decisioni di rigetto	56
● 11.4. Le decisioni di accoglimento	58
● 12. La correzione degli errori materiali	59
● Capitolo II	
● Il giudizio di legittimit� costituzionale in via principale	
● 1. Premessa	61
● 2. Il ricorso	61
● 2.1. La notifica, il deposito ed i termini per ricorrere	61
● 2.2. I rapporti tra il ricorso e la delibera recante la determinazione all'impugnazione	62
● 2.3. I contenuti del ricorso	62
● 3. L'oggetto delle questioni di legittimit� costituzionale	68
● 4. Il parametro di costituzionalit�	69
● VI	
● 5. L'interesse a ricorrere	70
● 6. La riunione e la separazione delle cause	77
● 7. Il contraddittorio di fronte alla Corte	77
● 8. Le decisioni della Corte	79
● 8.1. Le decisioni interlocutorie	79
● 8.2. L'estinzione del giudizio	79
● 8.3. Le decisioni processuali	79
● 8.4. Le decisioni di rigetto	81
● 8.5. Le decisioni di accoglimento	81
● Capitolo III	
● Il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni	
● 1. Premessa	85
● 2. I soggetti del conflitto	85
● 3. La notificazione del ricorso: destinatari, termini e modalit�	85
● 4. Il contenuto del ricorso	86
● 5. Gli atti impugnati	87
● 6. I parametri del giudizio	87
● 7. La materia del contendere	87
● 8. La riunione dei giudizi	88
● 9. Le decisioni della Corte	88
● 9.1. La cessazione della materia del contendere	88
● 9.2. Le decisioni di estinzione del giudizio	89
● 9.3. Le decisioni di merito	89
● Capitolo IV	
● Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato	
● Sezione I	
● La fase dell'ammissibilit�	
● 1. Premessa	91

● 2. I soggetti del conflitto	91
● 3. I profili oggettivi	94
● 4. Il ricorso per conflitto	97
● 5. Le decisioni della Corte	99
● Sezione II	
● La fase del merito	
● 1. Premessa	101
● 2. I soggetti del conflitto	101
● 3. I profili oggettivi	102
● 4. Il ricorso per conflitto	105
● 5. Le decisioni della Corte	106
● Parte II	
● Profili sostanziali	
● Capitolo I	
● Principi fondamentali	
● 1. I principi di eguaglianza e ragionevolezza	109
● 1.1. Il principio di eguaglianza-ragionevolezza	109
● VII	
● 1.2. Il principio di ragionevolezza intrinseca	116
● 2. La tutela delle minoranze linguistiche	119
● 3. La condizione giuridica dello straniero	124
● 4. L'Italia e gli ordinamenti sovranazionali	125
● Capitolo II	
● Diritti e doveri degli individui	
● Sezione I	
● I rapporti civili	
● 1. I principi costituzionali in materia penale	131
● 2. I principi costituzionali in materia processuale	132
● 2.1. Il giusto processo	132
● 2.2. Il diritto di difesa	135
● 2.3. L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale	137
● Sezione II	
● I rapporti etico-sociali	
● 1. Il diritto alla salute	139
● 2. La tutela dei disabili	140
● 3. La tutela della famiglia	140
● Sezione III	
● I rapporti economici	
● 1. La previdenza	143
● 2. La proprietà e la libertà di iniziativa economica privata	145
● Sezione IV	
● I rapporti politici	
● 1. Il diritto di elettorato	147
● Sezione V	
● I doveri di solidarietà	
● 1. La disciplina dei tributi	149
● Sezione VI	
● La tutela dei diritti nella giurisdizione	
● 1. Il procedimento civile	155
● 1.1. Costituzione del convenuto	155
● 1.2. Prova testimoniale	155
● 1.3. Interruzione del processo	156
● 1.4. La tutela cautelare	157
● 1.5. Le impugnazioni	157
● 1.6. La revocazione	157
● 1.7. I procedimenti in materia di potestà genitoriale	158
● 1.8. Le controversie in materia di diritto societario	158
● 1.9. Le procedure concorsuali	159
● 2. Il procedimento penale	160
● 2.1. Le indagini preliminari	160
● 2.2. L'udienza preliminare	161
● 2.3. Le notifiche all'imputato	162
● 2.4. L'imputato minorenni	162
● VIII	
● 2.5. Acquisizione e utilizzazione delle prove	162
● 2.6. I riti speciali	166
● 2.7. Le impugnazioni	166
● 2.8. L'esecuzione	169
● 2.9. L'ordinamento penitenziario	169

● 2.10. La competenza del tribunale di sorveglianza	171
● 2.11. Le misure di prevenzione	173
● 2.12. Il procedimento davanti al giudice di pace	174
● 3. Le controversie in materia di circolazione stradale	176
● 4. La giustizia amministrativa	177
● 5. La giurisdizione tributaria	178
● Capitolo III	
● L'ordinamento della Repubblica	
● Sezione I	
● L'ordinamento dello Stato	
● 1. Il Parlamento	179
● 1.1. L'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari	179
● 1.2. Attività parlamentare di vigilanza e di inchiesta	179
● 2. La funzione normativa	181
● 2.1. Le leggi di interpretazione autentica e le (altre) leggi retroattive	181
● 2.2. Le leggi-provvedimento	182
● 3. Il potere esecutivo e la pubblica amministrazione	183
● 3.1. Il Governo	183
● 3.2. Il pubblico impiego	186
● 4. La giurisdizione	187
● Sezione II	
● Le autonomie territoriali	
● 1. La ripartizione delle competenze normative tra Stato e Regioni	191
● 1.1. Le materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.)	191
● 1.1.1. «Tutela della concorrenza» (lettera e)	191
● 1.1.2. «Sistema tributario [â€] dello Stato» (lettera e)	197
● 1.1.3. «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera g)	199
● 1.1.4. «Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» (lettera h)	200
● 1.1.5. L'operare congiunto delle competenze in materia di «tutela della concorrenza» (lettera e) e di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» (lettera h)	204
● 1.1.6. «Ordinamento civile» (lettera l)	205
● 1.1.7. L'operare congiunto delle competenze in materia di «tutela della concorrenza» (lettera e) e di «ordinamento civile» (lettera l)	207
● 1.1.8. «Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m)	209
● 1.1.9. «Norme generali sull'istruzione» (lettera n) (e la materia «istruzione» di cui al terzo comma)	210
● 1.1.10. «Funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» (lettera p)	216
● 1.1.11. «Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (lettera r)	217
● 1.1.12. «Tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» (lettera s)	218
● IX	
● a) La gestione dei rifiuti	219
● b) La difesa del suolo	223
● c) La tutela delle risorse idriche	228
● d) La bonifica di siti inquinati	233
● e) L'inquinamento atmosferico	235
● f) La tutela del paesaggio	237
● g) Le aree ed i siti protetti	239
● h) La tutela della fauna	241
● i) Le valutazioni ambientali	243
● j) Il danno ambientale	246
● 1.1.13. L'operare congiunto della competenza in tema di «tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» (lettera s) con altre competenze	248
● a) «Tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» e «tutela della concorrenza» (secondo comma, lettera e)	248
● b) «Tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» e «ricerca scientifica e tecnologica» (terzo comma)	250
● c) «Tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» e «tutela della salute» (terzo comma)	251
● d) «Tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema» e pluralità di altre competenze (secondo, terzo e quarto comma)	252
● 1.2. Le materie di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.)	256
● 1.2.1. «Istruzione» (rinvio)	256
● 1.2.2. «Professioni»	256

- 1.2.3. Â«Tutela della saluteÂ» 258
- 1.2.4. Â«Governato del territorioÂ» 260
- 1.2.5. L'operare congiunto delle competenze in materia di Â«tutela della saluteÂ» e di Â«governo del territorioÂ» 262
- 1.2.6. L'operare congiunto delle competenze in materia di Â«tutela della saluteÂ», di Â«protezione civileÂ» e di Â«governo del territorioÂ» 263
- 1.2.7. Â«Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energiaÂ» 265
- 1.2.8. Â«Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributarioÂ» 267
- 1.2.9. Â«Valorizzazione dei beni [â€] ambientaliÂ» 276
- 1.3. Le materie di competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.) 277
- 1.3.1. Â«TurismoÂ» 277
- 1.3.2. Â«Servizi pubblici localiÂ» 278
- 1.3.3. Â«Formazione professionaleÂ» 279
- 2. Il principio cooperativo 280
- 3. Il principio di sussidiariet  285
- 4. L'autonomia finanziaria regionale 287
- 5. Il potere sostitutivo 289
- 6. La libera circolazione tra Regioni 292
- 7. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome 293
- 7.1. Le norme di attuazione degli statuti regionali 294
- 7.2. Le leggi statutarie 294
- 7.3. La ripartizione delle competenze normative tra Stato ed autonomie speciali 295
- 7.4. Le forme di raccordo con lo Stato 300
- 7.5. L'autonomia finanziaria 302

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/Relazione_25022010.pdf - Corte Costituzionale.it

Hai letto: *Relazione della Corte Costituzionale per l'anno 2009*

Approfondimenti: [Anno giudiziario](#) > [Relazione](#) > [Corte costituzionale](#) > [Pdf](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)